

Che cosa si opponeva a tutto questo ?

Evidentemente ciò che si trovava e si poteva solo sviluppare in qualche profilo di applicazione dall'arida concezione patrimoniale del diritto a base di individualismo egoistico. Si trattò di studiare l'applicazione del diritto di occupazione come acquisto della proprietà ; il recupero del naufragio, gli avanzi del sinistro per l'appartenenza o meno all'occupante.

E qui la risposta romana che, mancando la *voluntas derelinquendi*, la volontà di abbandono, del proprietario della nave e delle parti di essa e delle sue merci, non possono esse, perciò, devolversi a chi trova e salva la cosa, *quia pro derelicto non habetur*. Furto l'impadronirsene. E la *legge Cornelia de sicariis* si intese estesa a chi si impossessa degli oggetti naufragati gettati al mare pel pericolo; applicazione del diritto di proprietà, che non ignorarono editti del Pretore, senatus consulti, costituzioni imperiali. Quindi conclusivamente si ha nel diritto romano la nozione del salvataggio-recupero : e si assimila al furto ; non si ha nè si poteva avere la nozione dell'assistenza.

La risposta più vicina alla concezione moderna avrebbe potuto darla la Chiesa, se avesse sviluppato il motivo degli evangelici sermoni della spiaggia e della montagna nella sua ingerenza in realizzazioni sociali. Ma, così come per la schiavitù, la Chiesa nè anche pel diritto di naufragio sviluppò praticamente quel motivo. Qualche frase, sì ; « la violenza del principe, disse il Concilio di Nantes, (1227) spoglia più della tempesta », e la bolla papale relativa del 1227 e le ripetizioni protestatorie del terzo concilio lateranense, della bolla di Pio V *contra impedientes* (1566), e qua e là delle deplorazioni astratte. Ma i Sermoni non arrivarono, se non col vento che li sparse, dalla montagna e dalla spiaggia